

DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET

tutele azionabili e soggetti responsabili

Le tecnologie di Internet consentono di inviare messaggi, immagini, filmati ed ogni genere di comunicazione all'interno di newgroups, mailing list, chat-line nonché di permettere la costruzione di pagine web.

Ciò comporta il rischio che

diversi illeciti possano verificarsi sui siti della rete:

si pensi, in tal senso, alle violazioni delle norme sul diritto d'autore e sulla protezione dei marchi; sul buon costume e contro lo sfruttamento sessuale; sull'ordine pubblico, o ancora alle violazioni del diritto alla riservatezza nonché, ovviamente, al reato di ingiuria e di diffamazione. In relazione al compimento tramite Internet di quest'ultimo tipo di reato, allo scopo di inquadrare correttamente una questione che presenta indubbi aspetti di novità, appare anzitutto opportuno differenziare gli aspetti penalistici da quelli civilistici.

Il reato di diffamazione nel codice penale.

Il reato di diffamazione (reato perseguibile a querela della parte offesa, art. 597 c.p., entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, art. 124 c.p.), consiste nel recare offesa all'altrui reputazione e viene identificato nel capo II del codice penale intitolato "Delitti contro l'onore".

L'art. 595 dispone infatti che


"Chiunque...comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a due milioni.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione" (così i commi 1 e 3).

Conviene anzitutto soffermarsi brevemente sul contenuto della disposizione.

La reputazione (che individua il bene, l'oggetto giuridico, tutelato dalla norma), costituisce quell'opinione o stima di cui l'individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità professionale, qualità fisiche ed altri attributi personali. Essa non si identifica pertanto con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (in tal senso Cass. Sez.V, 24/03/95 n. 3247). L'elemento oggettivo di questo reato implica due requisiti: l'offesa all'altrui reputazione e la comunicazione con più persone. Per quel che attiene al primo elemento -

l'offesa dell'altrui reputazione -, non soltanto le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue e suggestionanti, possono essere idonee ad integrare il reato di diffamazione



allorquando, per il modo in cui sono poste, fanno sorgere in chi le percepisce un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza di quanto affermato (Cass. Sez.V, 05/08/92 n. 8848). L'intento diffamatorio può essere infatti raggiunto anche con mezzi indiretti e subdole allusioni e pure in questa forma deve essere penalmente represso (Cass. Sez.V, 17/04/91 n. 4384). Giova peraltro ricordare che nel delitto di diffamazione l'offesa alla reputazione può anche consistere nell'aggressione alla sfera del decoro professionale (così Cass. Sez.V, 18/06/82 n. 5945). E' superfluo poi sottolineare che, data la grande relatività della nozione di onore e/o reputazione (*lato sensu*), nel giudizio sul carattere diffamatorio di un addebito il giudice deve tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e dei criteri di valutazione usuali nell'ambiente in cui il fatto si svolge. Quanto al requisito concernente le modalità dell'azione, l'offesa alla reputazione deve essere effettuata "comunicando con più persone", realizzandosi in tal modo quella divulgazione che è una delle caratteristiche strutturali del reato. Il mezzo con cui si attua la comunicazione è indifferente (parole, scritti, disegni, etc.), ma questa deve necessariamente rivolgersi ad almeno due persone, mentre non è necessario che avvenga contemporaneamente, potendo aver luogo in tempi diversi. Per quel che attiene all'elemento soggettivo (elemento psicologico) del

reato di diffamazione,

non può ritenersi indispensabile l'intenzione di offendere la reputazione della persona (*animus diffamandi* o *denigrandi*), risultando

sufficiente il dolo generico,

cioè la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione (*ex multis* Cass. Sez.V, 06/06/88 n. 6671). Il dolo generico può peraltro assumere anche la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Cass. Sez.V, 11/06/99 n. 7597).

Altra condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire una rilevanza giuridico-penale alla concreta fattispecie diffamatoria consiste nell'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offeso.